

Il giorno **ventisette** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventitrè**, presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona (AST Ancona Marche) sita ad Ancona, in Viale Cristoforo Colombo, n. 106,

tra

l'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona codice fiscale/partita IVA 02938930423, di seguito per brevità denominata "Azienda", rappresentata dal Commissario Straordinario, dott.ssa Nadia Storti, nata a Recanati (MC) il 18/11/1959, domiciliata per la carica nella sede suindicata, nominata con deliberazione della Giunta regionale n.1869 del 31 dicembre 2022 e successiva DGRM n. 213 del 27/2/2023

e

il dott. Riccardo Mario Paoli, nato ad Ancona il 09/12/1966 e residente a [redacted], [redacted], codice fiscale [redacted], di seguito per brevità denominato "professionista",

premesso che

- il Commissario Straordinario con determine n. 388 e 389 del 17/03/2023 ha nominato il dott. Riccardo Mario Paoli quale sub – commissario con funzioni di Direttore Amministrativo dell'Azienda;
- il dott. Riccardo Mario Paoli con nota acquisita in atti in data odierna ha dichiarato l'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente e specificatamente dagli articoli 3, 5, 8, 10 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di non trovarsi in alcuna delle cause ostative di inconferibilità dell'incarico prevista dall'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Conferimento e durata

Il Commissario Straordinario dell'Azienda conferisce al dott. Riccardo Mario Paoli, il quale accetta, l'incarico di sub-commissario con funzioni di Direttore Amministrativo dell'Azienda, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., dell'art. 3 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.

L'incarico decorre dal 27/03/2023, fino alla nomina dei nuovi Direttori Generali delle AA.SS.TT e, comunque, non oltre il 15/04/2023.

Resta ferma la possibilità di proroga in funzione della prosecuzione del contratto del Commissario straordinario disposta con DGRM in caso non intervenga la nomina del direttore generale.

Alla scadenza del contratto, in assenza di proroga, l'incarico cessa automaticamente senza obbligo di preavviso.

Art. 2

Oggetto della prestazione e obiettivi

Il professionista è tenuto a esercitare le funzioni stabilite dalla normativa statale e regionale nonché ogni funzione correlata all'attività di gestione disciplinata da atti normativi e di programmazione nazionali, regionali e dell'Azienda medesima, quale parte di un sistema unitario e integrato dei servizi presenti sul territorio regionale.

Tali funzioni includono quelle che il sub – commissario con funzioni di Direttore Amministrativo sia tenuto a svolgere in caso di vacanza, assenza o impedimento ed eventualmente per delega del Commissario Straordinario. Nello svolgimento delle stesse, il professionista informerà la propria azione ai principi e agli obiettivi indicati nella legislazione di riferimento.

Il professionista si impegna a dare attuazione agli obiettivi specifici stabiliti dal Commissario straordinario.

Il professionista risponde al Commissario straordinario dell'Azienda del raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa ed è responsabile del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali è preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate.

Art. 3

Obblighi del sub – commissario con funzioni di direttore amministrativo

L'incarico di sub-commissario con funzioni di direttore amministrativo è incompatibile con la sussistenza di ogni altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo; pertanto il sub – commissario si impegna a prestare la propria attività a tempo pieno, con impegno esclusivo a favore dell'Azienda.

Prevvia autorizzazione del Commissario straordinario, al professionista è consentito lo svolgimento di altre attività purché le stesse siano direttamente correlate al ruolo ricoperto, abbiano natura sporadica ed occasionale e siano svolte a titolo gratuito.

Qualora sia iscritto ad un albo o elenco professionale, il professionista deve comunicare all'ordine competente la sospensione dell'attività professionale per la durata dell'incarico.

In ossequio alla disciplina in materia di trattamento di dati personali e diritto di accesso, il professionista si obbliga a mantenere segrete e a non divulgare né utilizzare per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione del proprio incarico, informazioni, comunicazioni o notizie relative ad atti, documenti o procedimenti di qualsiasi natura inerenti agli stessi, di cui sia venuto a conoscenza a causa o in occasione dell'espletamento del suo incarico.

Il professionista si impegna a rispettare gli obblighi di condotta del codice di comportamento aziendale in quanto compatibili.

Art. 4

Trattamento economico

Al sub-commissario con funzioni di direttore amministrativo spetta il trattamento economico omnicomprendivo annuo lordo di Euro 112.000,00 da rapportare alla durata dell'incarico, pari all'80 per cento del trattamento economico annuo del Commissario Straordinario

dell'Azienda, comprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni, da corrispondersi in rate mensili posticipate in ragione della durata dell'incarico.

Tale compenso può essere integrato di un'ulteriore quota fino al 20 per cento del medesimo, da corrispondere in un'unica soluzione, sulla base dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi assegnati dal Commissario straordinario.

Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 865, della legge 31 dicembre 2018, n. 145, il 30 per cento dell'indennità di risultato è correlato all'obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e sul debito commerciale residuo di cui all'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. La predetta quota del 30% dell'indennità di risultato:

- a) non è riconosciuta qualora l'azienda registri nel periodo interessato ritardi superiori a sessanta giorni oppure incasso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- b) è riconosciuta per la metà qualora l'azienda registri nel periodo interessato ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;
- c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'azienda registri nel periodo interessato ritardi compresi fra undici e trenta giorni;
- d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'azienda registri nel periodo interessato ritardi compresi fra uno e dieci giorni.

Per lo svolgimento delle attività inerenti alle sue funzioni, al professionista spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti apicali del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5 **Verifica**

Il Commissario Straordinario dell'Azienda effettua la valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati al sub commissario da misurarsi sulla base di appositi indicatori aventi carattere di oggettività.

Art. 6 **Recesso**

Ciascuna parte può recedere dal contratto anticipatamente rispetto alla scadenza fissata dando un preavviso di almeno sessanta giorni rapportati alla durata dell'incarico. In tal caso la parte recedente è obbligata a darne comunicazione all'altra parte mediante posta elettronica certificata.

Nell'ipotesi di recesso anticipato da parte dell'Azienda, al professionista è corrisposto un compenso onnicomprensivo pari a due dodicesimi - da rapportarsi alla durata dell'incarico - del trattamento economico annuo lordo, escluso compenso integrativo.

In caso di recesso anticipato del professionista, sono corrisposte esclusivamente le quote di compenso relative al periodo di lavoro effettivamente prestato. Ove il termine di preavviso non sia rispettato, il compenso dovuto è decurtato nella misura spettante per il periodo di attività corrispondente al mancato preavviso.

Art. 7

Decadenza

Il Commissario Straordinario, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, dichiara la decadenza dall'incarico del sub – commissario con funzioni di Direttore Amministrativo qualora ricorrano le ipotesi di gravi motivi, violazioni di leggi o di regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

La condanna penale con sentenza passata in giudicato per fatti commessi dal professionista nell'esercizio delle sue funzioni a danno dell'Azienda costituisce motivo di decadenza.

La decadenza automatica dall'incarico ha luogo in caso di mancata rimozione delle cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e sopravvenute nel corso del rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto, entro quindici giorni dalla loro contestazione scritta da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del decreto medesimo.

Per quanto non specificamente richiamato si fa rinvio alle cause di decadenza previste da leggi o regolamenti statali o regionali tenendo conto della durata del contratto.

Art. 8

Risoluzione del contratto

Il contratto si risolve di diritto, secondo quanto previsto all'art. 1456 del codice civile:

- nel caso di assenza o impedimento allo svolgimento delle funzioni superiore al 50% della durata dell'incarico;
- nei casi di decadenza dall'incarico previsti dall'art. 7 con i tempi e le modalità ivi previste;
- nel caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 5, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio.

La risoluzione produce effetto dal giorno del ricevimento, da parte del professionista, della comunicazione scritta del Commissario straordinario, trasmessa mediante posta elettronica certificata.

Nelle ipotesi contemplate dal presente articolo, non spetta al professionista alcun **indennizzo** o indennità sostitutiva di preavviso.

Art. 9

Garanzie e tutele

Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile nei confronti del professionista, per fatti che siano direttamente connessi con l'esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno dell'Azienda o della Regione, ogni onere per tutti i gradi di giudizio è a carico dell'Azienda che farà assistere il professionista da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

Al professionista è consentito nominare un legale di fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda o a supporto dello stesso, previo gradimento dell'Azienda e con oneri interamente a carico dell'interessato. In tale ipotesi, nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo dei costi a

suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, nel rispetto dei parametri **minimi** forensi.

Resta comunque ferma la possibilità per il professionista di nominare un proprio legale di fiducia anche senza il previo gradimento dell'Azienda, con oneri interamente a proprio carico anche in caso di conclusione favorevole del procedimento.

Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo sono sospese nei casi di dolo o colpa **grave** del professionista accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale **ipotesi**, a seguito dell'esito definitivo del giudizio, l'Azienda provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del professionista, ovvero, in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad addossarsene l'onere in via definitiva.

Art. 10

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili e non derogate dalla vigente disciplina che regola gli incarichi di vertice degli enti del Servizio amministrativo regionale.

Art. 11

Bollo e registrazione

Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Art. 12

Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro determinato in base alla sede dell'Azienda.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Commissario Straordinario

Dr.ssa Nadia Storti



Il professionista

Dr. Riccardo Mario Paoli



Sono approvati espressamente ex articoli 1341 e 1342 del codice civile, gli articoli 6, 7 e 8 del presente contratto.

Il professionista

Dr. Riccardo Mario Paoli

